

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2022

START-UP (DETRAZIONI PER INVESTIMENTI)

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	START-UP (DETRAZIONI PER INVESTIMENTI)
Norma legislativa	DL 18 ottobre 2012, n. 179
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	30%, 40%, 50%
Rigo della Dichiarazione	RP 80 Codice 1 o 2 o 3 o 4 o 5
Rigo del Modello 730	= =

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Documentazione che comprovi l'avvenuto investimento.

È definita **start-up innovativa** la **società di capitali**, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, **le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione** (art. 25 del decreto-legge n. 179 del 2012).

Si considerano start-up innovative **anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale** attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali. Queste imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della s.r.l. semplificata.

L'art. 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato l'art. 29 del decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare, le lett. a) e c) del citato comma 66 hanno previsto la trasformazione **da beneficio transitorio a beneficio a regime delle agevolazioni riconosciute** in favore delle start-up innovative, l'incremento della misura del **beneficio al 30 per cento** e l'aumento **dell'importo dell'investimento massimo detraibile, in ciascun periodo d'imposta, a euro 1.000.000**.

L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lett. a) e c), è subordinata, all'autorizzazione della Commissione europea.

Ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più *start up innovative* direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati è riconosciuta una **detrazione d'imposta del 30 per cento (elevato al 40 per cento per l'anno 2019)**. **L'investimento massimo** detraibile non può eccedere, **in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1.000.000 euro**.

Gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative di cui all'art. 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, **si applicano anche agli investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative** nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli

Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio,

L'efficacia della disposizione di cui al comma 9 è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **all'autorizzazione della Commissione europea** (art. 4, comma 12-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015). Le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in PMI innovative sono individuate con il citato d.m. del 7 maggio 2019.

I commi 7 e 8 dell'art. 38 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedono una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per un importo **pari al 50 per cento** della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative, qualora l'investimento sia effettuato direttamente, ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in start-up o in PMI innovative.

Le modalità applicative sono stabilite con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2020, (d'ora innanzi decreto).

L'agevolazione si applica agli investimenti effettuati **successivamente al 1° gennaio 2020** e a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Tali detrazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli aiuti de minimis.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta i rispettivi importi:

- **di euro 100.000** per il caso degli investimenti in Start Up
- **di euro 300.000** per gli investimenti in PMI.

La detrazione per gli investimenti in start up innovative di cui all'art. 38, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020 è alternativa a quella prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 e non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria.

La detrazione per gli investimenti in PMI innovative di cui all'art. 38, comma 8, del decreto legge n. 34, spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all' articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Sull'eventuale importo degli investimenti in PMI eccedente il limite di € 300.000 è detraibile dall'imposta lorda il 30 per cento di detta eccedenza, fermo restando il limite "de minimis".

L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni.

L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

L'ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'Irpef **nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.**

Vediamo in tabella i codici da utilizzare in **colonna 4** a seconda del tipo di investimento:

1	se l'investimento è stato effettuato in start-up innovativa
2	se l'investimento è stato effettuato in PMI innovativa ammissibile di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;
3	se l'investimento è stato effettuato in start-up innovativa di cui all'art.38, comma 7 del decreto legge n. 34 del 2020;
4	se l'investimento è stato effettuato in PMI innovativa di cui all'art.38, comma 8 del decreto legge n. 34 del 2020;
5	nel caso d'investimento in PMI innovativa, per l'eventuale importo dello stesso eccedente il limite di € 300.000 di cui all'art.38, comma 8, del decreto legge n. 34 del 2020;